



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 142 del 07/07/2026
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1412 del 07/07/2026

Oggetto: PE900089 EX AREA DI RISULTA – PESCARA LOTTO 1 – AREA STRALCIO 1C PARCO CENTRALE. ADOZIONE DELLA DECISIONE FINALE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14-TER COMMA 7 DELLA L.241/90: ANALISI DI RISCHIO ED INTERVENTI DI MIPRE

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio

Settore proponente: **Settore Ambiente e Territorio**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 con il quale l'arch. Emilia Fino è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera G.C. n.1007 del 09/12/2025 con oggetto *"Approvazione nuova macro-organizzazione di coordinamento e direzione - macro di primo livello, e relativo funzionigramma"*;
- il decreto direttoriale n.59 del 11/12/2025 con oggetto *"Adozione macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello e relative declaratorie"*;
- la delibera di G.C. n.1041 del 15/12/2025 con oggetto *"Presa d'atto modifiche di macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello - e relative declaratorie di cui al decreto direttoriale n. 59 del 11/12/2025"*;
- il decreto del Direttore Generale n. 43 del 18/05/2026 con il quale è stato approvato lo schema organizzativo che individua e definisce la macro-organizzazione di gestione operativa -macro di secondo livello- dell'Ente e le relative declaratorie, già adottati con decreto direttoriale n. 40 del 14 maggio 2026 (All. 1 "Schema di macro di secondo livello" e All. 2 "Declaratorie di macro di secondo livello");
- la delibera di G.C. n. 450 del 19/05/2026 di presa d'atto della macro-organizzazione di secondo livello dell'Ente e relative declaratorie di cui al richiamato Decreto Dir. n. 43/2026; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- la determinazione dirigenziale n. 1297 del 24/06/2026, con la quale, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- il sito in oggetto è attualmente inserito con codice PE900089 nell'Allegato 1 "ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI BONIFICA", il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025, ed è interessato da un procedimento amministrativo ambientale ai sensi del Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, di seguito TUA), in capo allo scrivente Servizio, avviato con notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 244 del TUA trasmessa dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara con nota prot. n. 127852 del 28/09/2016;
- con nota prot. n. 84271 del 5/05/2026, questo ufficio ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 e comma 7, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., degli elaborati denominati *"ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA"* e *"PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE"* e relativi allegati – documenti elaborati dall'Istituto I.R.I.D.E. S.r.l. di Roma su affidamento del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara giusta Determina Dirigenziale n. 767 del 06/05/2025;
- le amministrazioni coinvolte sono state invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro e non oltre il giorno 25 MAGGIO 2026 e che alla scadenza di tale termine hanno provveduto ad inoltrare i relativi pareri di merito/osservazioni:
 1. ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 20243 del 15/05/2026 acquisita al prot. n. 94491 di pari data
 2. Provincia di Pescara, Corpo di Polizia Provinciale, con nota prot. n. 9368 del 22/05/2026 acquisita al prot. n. 98968 di pari data
 3. ASL di Pescara, con nota prot. n. 51027/26 del 25/05/2026 acquisita al prot. n. 100297 di pari data
 4. Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio-Ambiente, DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Bonifiche e Rischi Ambientali, con nota prot. n. 216690/26 del 26/05/2026 acquisita al prot. n. 100879 di pari data
- le Associazioni Acqua Bene Comune APS e Forum Ambientalista, con nota PEC del 28/05/2026 acquisita al prot. n. 103105 di pari data e successive note PEC integrative del 2/06/2026 acquisita al prot. n. 105532 del 3/06/2026, del 3/06/2026 acquisita per le vie brevi, del 9/06/2026 acquisita al prot. n. 110567 del 10/06/2026, hanno inteso formulare i loro contributi.

Rilevato che:

- allo scopo di effettuare un confronto in sede congiunta tra i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento per chiarire gli aspetti tecnici necessari e finalizzati a contemperare al meglio i diversi interessi pubblici osservati, per sintetizzarli e recepirli nei report denominati “ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA” e “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE”, al fine della loro approvazione ai sensi dell’art. 242, comma 4 e comma 7, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., questo ufficio, con nota prot. n. 110017 del 9/06/2026 ha convocato, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera d) e comma 6 della L.241/90, la prima riunione svoltasi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art.14-ter della Legge n.241/1990 il 12 GIUGNO 2026.

Tenuto conto che:

- la Conferenza di Servizi Decisoria del 12/06/2026, indetta e convocata da questo Ufficio con la richiamata nota prot. n. 110017/2026, ha espresso, così come testualmente riportato nel verbale trasmesso con nota prot. n. 128121 del 03/07/2026, parere:

A. non favorevole all’approvazione dell’elaborato “ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA”;

B. favorevole ai contenuti dell’elaborato tecnico denominato “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE”, alle seguenti condizioni:

- gli interventi di rimozione (parziale) dei rifiuti interrati e della matrice ambientale terreno non conforme, di realizzazione del capping combinato ad un sistema di palancole, che il proponente (Comune di Pescara), in qualità di proprietario e soggetto “interessato non responsabile” (con l’accezione di cui all’art. 245, comma 1 del TUA), si impegna a ripresentare per una definitiva condivisione, dovranno configurarsi e proporsi come **misure di prevenzione - MIPre** (con l’accezione di cui all’art. 240 – definizioni - del TUA, comma 1, lettera i)); Le MIPre (che per la natura emergenziale non sono soggette ad approvazione preventiva ma vanno attuate nei minimi tempi tecnici) devono contemplare l’intervento di rimozione della matrice ambientale terreno contaminato in corrispondenza dei poligoni di Thiessen esterni all’area oggetto di intervento di capping con palancole e denominati S10 e Spz9 (T8 escluso per le motivazioni riportate nel presente verbale), per i quali è stato accertato, per lo stato di fatto (scenario attuale), un rischio sanitario correlato alla presenza, nei terreni, di non conformità a carico di idrocarburi a catena leggera; a favore di sicurezza le MIPre dovranno prevedere la rimozione dell’hot spot di contaminazione rinvenuto nell’intorno del Spz14, zona che comunque andrà protetta all’interno del capping;
 - i valori soglia da trapiantare nei terreni nella fase di collaudo dell’intervento di MIPre dovranno essere ricondotti, come indicato da ARPA Abruzzo nel corso dei lavori dell’odierna conferenza dei servizi (rif. precedenti considerazioni riportate nel presente verbale), alle:
 - CSC, limitatamente a quei parametri per i quali l’Analisi di Rischio (ad oggi non approvabile) ha evidenziato la presenza di rischi correlati e a quei parametri che erroneamente non sono stati inclusi nelle simulazioni;
 - Cmax, per i parametri per i quali l’Analisi di Rischio (ad oggi non approvabile) non ha evidenziato rischi.
- C. l’Analisi di Rischio dovrà essere riformulata a valle delle MIPre e finalizzata quindi alla valutazione dei rischi residuali. Ad ogni modo sarà riformulata in aderenza alle prescrizioni già riportate nei pareri pervenuti da ARPA Abruzzo e dalla ASL di Pescara, rispettivamente con nota prot. 51027/26 del 25/05/2026 e nota prot. n. 20243 del 15/05/2026, e tenendo presente le ulteriori indicazioni e specificazioni emerse nel corso dell’odierna Conferenza dei Servizi ed esplicitate nel presente verbale, alle quali si rimanda per i relativi dettagli;

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a procedere con:

- la non approvazione dell’elaborato denominato “ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA”;
- l’approvazione dei contenuti dell’elaborato denominato “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE”, alle seguenti **condizioni**:

- gli interventi di rimozione (parziale) dei rifiuti interrati e della matrice ambientale terreno non conforme, di realizzazione del capping combinato ad un sistema di palancole, che il proponente (Comune di Pescara), in qualità di proprietario e soggetto “interessato non responsabile” (con l’accezione di cui all’art. 245, comma 1 del TUA), si impegna a ripresentare per una definitiva condivisione, dovranno configurarsi e proporsi come **misure di prevenzione - MIPre** (con l’accezione di cui all’art. 240 – definizioni - del TUA, comma 1, lettera i)); Le MIPre (che per la natura emergenziale non sono soggette ad approvazione preventiva ma vanno attuate nei minimi tempi tecnici) devono contemplare l’intervento di rimozione della matrice ambientale terreno contaminato in

corrispondenza dei poligoni di Thiessen esterni all'area oggetto di intervento di capping con palancole e denominati S10 e Spz9 (T8 escluso per le motivazioni riportate nel verbale), per i quali è stato accertato, per lo stato di fatto (scenario attuale), un rischio sanitario correlato alla presenza, nei terreni, di non conformità a carico di idrocarburi a catena leggera; a favore di sicurezza le MIPre dovranno prevedere la rimozione dell'hot spot di contaminazione rinvenuto nell'intorno del Spz14, zona che comunque andrà protetta all'interno del capping;

ii. i valori soglia da trapiantare nei terreni nella fase di collaudo dell'intervento di MIPre dovranno essere ricondotti, come indicato da ARPA Abruzzo nel corso dei lavori della conferenza dei servizi (rif. precedenti considerazioni riportate nel verbale), alle:

- CSC, limitatamente a quei parametri per i quali l'Analisi di Rischio (ad oggi non approvabile) ha evidenziato la presenza di rischi correlati e a quei parametri che erroneamente non sono stati inclusi nelle simulazioni;
- Cmax, per i parametri per i quali l'Analisi di Rischio (ad oggi non approvabile) non ha evidenziato rischi.

Fermo restando, inoltre, che:

l'Analisi di Rischio dovrà essere riformulata a valle delle MIPre e finalizzata quindi alla valutazione dei rischi residuali. Ad ogni modo sarà riformulata in aderenza alle prescrizioni già riportate nei pareri pervenuti da ARPA Abruzzo e dalla ASL di Pescara, rispettivamente con nota prot. 51027/26 del 25/05/2026 e nota prot. n. 20243 del 15/05/2026, e tenendo presente le ulteriori indicazioni e specificazioni emerse nel corso della seduta sincrona della Conferenza dei Servizi del 12/06/2026 ed esplicitate nel relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 128121 del 03/07/2026, alle quali si rimanda per i relativi dettagli;

- l'adozione della determinazione motivata di conclusione finale della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 7 dell'art.14-ter della Legge n.241/1990

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013.

DETERMINA

1. **l'adozione**, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., **della determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, che consiste in:**
 - a) **la non approvazione**, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato "ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA" relativo al SITO EX AREA DI RISULTA, Lotto 1 – Area Stralcio 1C Parco Centrale (codificato con il codice ARPA PE900089), documento predisposto dall'Istituto I.R.I.D.E. S.r.l. di Roma su affidamento del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara giusta Determina Dirigenziale n. 767 del 06/05/2025;
 - b) **l'approvazione dei contenuti** dell'elaborato "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE" relativo al SITO EX AREA DI RISULTA, Lotto 1 – Area Stralcio 1C Parco Centrale (codificato con il codice ARPA PE900089), documento predisposto dall'Istituto I.R.I.D.E. S.r.l. di Roma su affidamento del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara giusta Determina Dirigenziale n. 767 del 06/05/2025, alle seguenti condizioni:
 - i. gli interventi di rimozione (parziale) dei rifiuti interrati e della matrice ambientale terreno non conforme, di realizzazione del capping combinato ad un sistema di palancole, che il proponente (Comune di Pescara), in qualità di proprietario e soggetto "interessato non responsabile" (con l'accezione di cui all'art. 245, comma 1 del TUA), si impegna a ripresentare per una definitiva

condivisione, dovranno configurarsi e proporsi come **misure di prevenzione - MIPre** (con l'accezione di cui all'art. 240 – definizioni - del TUA, comma 1, lettera i)); Le MIPre (che per la natura emergenziale non sono soggette ad approvazione preventiva ma vanno attuate nei minimi tempi tecnici) devono contemplare l'intervento di rimozione della matrice ambientale terreno contaminato in corrispondenza dei poligoni di Thiessen esterni all'area oggetto di intervento di capping con palancole e denominati S10 e Spz9 (T8 escluso per le motivazioni riportate nel verbale della CdS), per i quali è stato accertato, per lo stato di fatto (scenario attuale), un rischio sanitario correlato alla presenza, nei terreni, di non conformità a carico di idrocarburi a catena leggera; a favore di sicurezza le MIPre dovranno prevedere la rimozione dell'hot spot di contaminazione rinvenuto nell'intorno del Spz14, zona che comunque andrà protetta all'interno del capping;

ii. i valori soglia da trapiandare nei terreni nella fase di collaudo dell'intervento di MIPre dovranno essere ricondotti, come indicato da ARPA Abruzzo nel corso dei lavori della conferenza dei servizi (rif. precedenti considerazioni riportate nel verbale), alle:

- CSC, limitatamente a quei parametri per i quali l'Analisi di Rischio (ad oggi non approvabile) ha evidenziato la presenza di rischi correlati e a quei parametri che erroneamente non sono stati inclusi nelle simulazioni;
- Cmax, per i parametri per i quali l'Analisi di Rischio (ad oggi non approvabile) non ha evidenziato rischi.

c) **specificare**, inoltre, che:

L'Analisi di Rischio dovrà essere riformulata a valle delle MIPre e dovrà essere finalizzata quindi alla valutazione dei rischi residuali. Ad ogni modo sarà riformulata in aderenza alle prescrizioni già riportate nei pareri pervenuti da ARPA Abruzzo e dalla ASL di Pescara, rispettivamente con nota prot. 51027/26 del 25/05/2026 e nota prot. n. 20243 del 15/05/2026, e tenendo presente le ulteriori indicazioni e specificazioni emerse nel corso della Conferenza dei Servizi sincrona del 12/06/2026 ed esplicitate nel relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 128121 del 03/07/2026, alle quali si rimanda per i relativi dettagli;

2. **di attestare:**

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;

3. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente a tutti gli Enti coinvolti, al Settore Lavori Pubblici di questo Comune, alla società di progettazione incaricata (Istituto I.R.I.D.E. S.r.l.), alla Direzione Operativa Infrastrutture di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), alla progettista dei progetti di bonifica stralcio e del piano di caratterizzazione del Lotto 1 (ing. Brandelli);

5. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente, sul sito internet ufficiale "https://www.comune.pescara.it", ovvero alla pagina dedicata al procedimento ambientale in oggetto, raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/inquinamento-bonifica-siti-contaminati/procedure-in-corso-ai-sensi-della-parte-iv-titolo-v-al-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-bonifica-di-siti-contaminati-allegato-1/sito-scheda-arta-pe900089-area-di-risultato-ex-stazione-ferroviaria/>

in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

6. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio *Vulnerabilità del Territorio*, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Fino Emilia

(atto sottoscritto digitalmente)